

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"COMITATO GENITORI LONATE POZZOLO"**

allegato all'atto costitutivo del 19/02/2016

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con sede in Via Dante,4 – 21015 Lonate Pozzolo (VA), l'Associazione di Volontariato denominata "COMITATO GENITORI – LONATE POZZOLO", in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di essere considerata ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi ed agli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 4 Dicembre 1997n. 460.

Art. 2. L'Associazione "COMITATO GENITORI LONATE POZZOLO", di seguito chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e persegue nell'ambito territoriale locale, esclusivamente, finalità di solidarietà sociale e culturale. L'associazione è un organismo indipendente, apolitico e aconfessionale. Tutte le cariche sociali e le prestazioni degli associati sono a titolo gratuito.

Art. 3. L'associazione ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale perseguito.

Finalità e attività

Art. 4. L'associazione persegue il fine di dare ALL'Istituto Comprensivo di Lonate Pozzolo un sostegno e un supporto morale, economico, logistico, funzionale, organizzativo e promozionale svolgendo esclusivamente attività di volontariato. In particolare si propone di:

- assolvere la funzione sociale di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma e di contribuire allo sviluppo completo e armonioso della persona, promuovendo e sostenendo in ambito scolastico ed extra-scolastico, attività che possano ampliare l'offerta formativa della scuola;
- agevolare e contribuire il potenziamento di tutti i supporti didattici e scolastici quali, a titolo di esempio, la biblioteca scolastica, gli strumenti informatici, i supporti musicali, artistici e sportivi;
- garantire la qualità dell'educazione e della crescita degli alunni mediante la partecipazione diretta dei soci alla vita della scuola realizzata attraverso l'informazione sull'attività degli organi collegiali, l'esame e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici;
- finanziare attività e/o progetti proposti sia dalla scuola che dall'associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dei soci e degli studenti,
- promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d'esperienze educative, con il coinvolgimento alla vita della scuola al fine di ottenere una partecipazione più attiva responsabile e qualificata;
- aiutare l'integrazione nell'Istituto di bambini portatori di disabilità, con la fornitura di tutti gli strumenti e i supporti necessari allo sviluppo dell'apprendimento e della socializzazione, attraverso l'organizzazione di momenti di incontro, di informazione e aggiornamento anche con i genitori, gli insegnanti e gli esperti del settore;
- favorire l'integrazione dei bambini di culture diverse, agevolando e contribuendo all'inserimento nella Scuola di bambini e famiglie la cui lingua madre non è l'italiano, al

fine di sviluppare una cultura moderna ed internazionale;

- favorire iniziative culturali, sociali e ludico-ricreativo-sportivo, organizzare conferenze, mostre, corsi, laboratori, manifestazioni, nonché qualsiasi altra attività di volontariato che possa rappresentare motivo di interesse e di incontro collettivo;

L'associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico- disciplinare.

Art. 5. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

- Organizzare attività finalizzate a reperire fondi a sostegno dell' Istituto Comprensivo di Lonate Pozzolo
- Garantire la qualità dell'educazione e della crescita degli alunni mediante la partecipazione diretta dei genitori alla vita dell'istituto nei modi e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento di Istituto.
- Garantire la soddisfazione delle esigenze logistiche, organizzative, funzionali e di manutenzione dell'istituto Comprensivo di Lonate Pozzolo a mezzo di prestazioni d'opera dei propri volontari.
- Fornire servizi non commerciali ad enti terzi (comuni, cooperative, scuole...) con finalità di sostegno e pubblicizzazione dell'istituto e delle attività dell'associazione.
- Contribuire allo sviluppo completo e armonioso della persona, attraverso la promozione ed organizzazione di attività sportive, ricreative, culturali, formative e di integrazione in ambito scolastico ed extrascolastico.
- Effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo e consentito dalla normativa di riferimento.

Art. 6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre

- aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;
- collaborare con Enti pubblici e privati, anche attraverso convenzioni, al fine del conseguimento delle finalità statutarie, nei limiti consentiti dalla legge;
- promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero, risorse personali e/o economiche. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato, laddove previsto, al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. L'associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori - coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
- b) Di diritto - coloro che ricoprono cariche elettive di rappresentante di classe, membro del consiglio di istituto o nominato in commissioni ed organi interni all'Istituto.
- c) Volontari - coloro che sottoscrivono le quote associative e condividono le finalità dell'Associazione ed operano con regolarità per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.
- d) Onorari - tutti coloro verso i quali l'Associazione ritiene di avere un debito morale di riconoscenza, e pertanto vengono insigniti di tale qualifica. I soci Onorari non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle

iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio volontario deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri comuni a tutti i soci

Art. 10. Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo, previa documentazione delle stesse.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa, qualora prevista;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Sostenitori

Art. 12. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico o materiale nei termini stabiliti. I sostenitori sono soci ma non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, semplicemente hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e di partecipazione alle assemblee dei soci.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun

emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, se debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14. L'Assemblea dei soci è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno l'ora e l'ordine del giorno della convocazione.

Art. 15. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente con diritto di voto può essere latore di una sola delega (in carta semplice con firma non autenticata) che dovrà essere presentata per iscritto al Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli aventi diritto presenti all'assemblea.

Art. 17. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Definisce il programma generale annuale delle attività;
- Procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- Determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- Discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- Decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 19. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti aventi diritto di voto.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del consiglio direttivo solo la

carica di Presidente verrà riassegnata annualmente, attraverso voto a scrutinio segreto su scheda.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica, messaggio specifico di data, luogo ed ora al gruppo dei soci, sui mezzi social network scelti a maggioranza del consiglio direttivo o da specifica convocazione scritta, consegnata a mano attraverso il canale istituzionale della segreteria dell'Istituto agli alunni figli dei rappresentanti, entro 10 giorni prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- Elege tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- Nomina il tesoriere e il segretario;
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- Predispone all'Assemblea il programma annuale di attività
- Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione; la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- Conferisce procure generali e speciali;
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. La carica dura un anno. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 25. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)

Art.27. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da un membro nominato dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderente all'Associazione. Il collegio rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Di.

Art. 28. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Le attività, le componenti direttive, l'assemblea dei soci e solo queste, sono in carica seguendo l'inizio dell'anno scolastico e non dell'anno solare, per motivi legati alla funzionalità degli organi assembleari, in quanto composti questi da rappresentanti eletti all'interno degli elenchi dei genitori con alunni frequentanti l'Istituto.

Art. 31. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) Ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Beni immobili e mobili;
- b) Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) Donazioni, lasciti o successioni;
- d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni


Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 35. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

19/02/2016

Firma di tutti i soci fondatori

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is written in a cursive style and appears to read 'Enrico Cottarelli'. Below it is a second, more stylized signature that is difficult to decipher but likely belongs to another founder.